



**GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL
SERVIZIO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

ANDALO – CAVEDAGO – FAI DELLA PAGANELLA – MOLVENO – SPORMAGGIORE

Piazzale Paganella, 3 – 38010 ANDALO (TN)
Tel. 0461.585230 – Fax 0461.589170
mail: comunita@comunita.paganella.tn.it
pec: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it

Prot.n. 1877

lì, 27.06.2025

Spett.le
Impresa

Oggetto: Invito a partecipare alla procedura concorsuale senza bando di gara per l'affidamento delle " Opere di Completamento relative al Primo lotto dei lavori di una variante alla S.S. n.421 e alla S.P. n.64 finalizzata alla pedonalizzazione del centro paese di Andalo ".

**Codice Ateco: 42.11 – COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE
AREOPORTUALI**

CPV: 45233120-6 - LAVORI DI COSTRUZIONI DI STRADE

C.I.G.: B775544ED2

CUP: E41B23001890004

Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 24 LUGLIO 2025
Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: ore 12.00 del giorno 17 LUGLIO 2025
Apertura buste: ore 15.00 del giorno 24 LUGLIO 2025

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1) Determinazione a contrarre del Segretario comunale
del responsabile dell' Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio,
Servizi Pubblici e Cantiere del Comune di Andalo

n. 390 del 31.12.2024.

2) FINANZIAMENTO DEI LAVORI:

I lavori sono finanziati nel seguente modo:
- per l'intero importo con mezzi propri del Comune
di Andalo

3) OGGETTO DEI LAVORI

**Opere di Completamento relative al Primo
lotto dei lavori di una variante alla S.S.
n.421 e alla S.P. n.64 finalizzata alla
pedonalizzazione del centro paese di Andalo
CUP: E42B21000070003**

4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

COMUNE DI ANDALO

5) DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE
DELL'OPERA E NATURA DELLE PRESTAZIONI:

- muro di sostegno tra la viabilità ed il bar in
località Rindole;

- muro di sostegno del parcheggio "Valle Bianca";
- sottoservizi;
- segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- pavimentazioni bituminose provvisorie e non;
- tombini scatolari idraulici;
- oneri per la sicurezza necessari per l'attuazione delle opere sopraelencate.

6) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: **€ 215.119,24** di cui:

- a) € 190.955,19 per lavori a misura, di cui:
€ 37.816,24 per costi della manodopera NON SOGGETTI A RIBASSO
- b) € 24.164,05 per oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO.

7) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

A. CATEGORIA PREVALENTE:

OG3 – STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI per **€ 215.119,24** di cui:

- a) € 190.955,19 per lavori a misura, di cui:
€ 37.816,24 per costi della manodopera NON SOGGETTI A RIBASSO
- b) € 24.164,05 per oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO.

Si invita a valutare con attenzione l'indicazione al ribasso del costo della manodopera per la successiva necessità di riuscire a dimostrare il minor costo rispetto alle previsioni progettuali

B. CATEGORIE SCORPORABILI:

Non previste

Al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori si applica il CCNL (e gli eventuali CCPL integrativi) di riferimento indicato di seguito. È consentita l'applicazione di CCNL diverso da quello di riferimento purché compreso tra quelli di settore (parimenti indicati di seguito): in tal caso, è comunque applicato quanto disposto con la deliberazione 14 ottobre 2016, n. 1796 della giunta provinciale in merito alle tutele ivi previste da riconoscere ai lavoratori:

CCNL	di	F012	-	CCNL	per	i
------	----	------	---	------	-----	---

riferimento	lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
CCNL di settore	F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
	F015 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini
Previsti accordi provinciali	SI

Si evidenzia che, per la stipulazione del contratto di cottimo e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, l'Ente committente, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, deve avvalersi di appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura/Commissariato del Governo.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente invito, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1), comma 53, della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono le seguenti:

- c) estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;

L'opera non è suddivisa in lotti.

8) SUDDIVISIONE IN LOTTI:

9) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DA STIPULARE: A MISURA.

10) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori (vedasi art. 36 CSA)

11) ANTICIPAZIONE: E' PREVISTA anticipazione contrattuale (vedasi art. 41 CSA)

12) PAGAMENTI: saranno effettuati con le modalità indicate all'art. 42 del CSA.

Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal

- 13) PENALE GIORNALIERA PER RITARDO: relativo Regolamento di attuazione e dalla disciplina attuativa.
pari a 1‰ dell'importo contrattuale (vedasi art. 36 CSA) per giorno consecutivo naturale di ritardo .
L'appaltatore, fermo il tempo complessivo per dare ultimati i lavori di cui al punto 10 che precede, in fase di esecuzione è tenuto a rispettare i termini intermedi come previsti dal cronoprogramma dei lavori che corredda la progettazione esecutiva o del cronoprogramma generale redatto, in coordinamento con le altre imprese coinvolte, sulla scorta di quello posto a base di gara.
Sulle scadenze intermedie stabilite dal cronoprogramma dei lavori che corredda la progettazione esecutiva o del cronoprogramma generale redatto, in coordinamento con le altre imprese coinvolte, sulla scorta di quello posto a base di gara, qualora i ritardi compromettano il regolare svolgimento dei lavori e/o il loro completamento nel rispetto del tempo di esecuzione, sarà applicata la penale sopra indicata.
- 14) SUBAPPALTO: È AMMESSO il subappalto (vedasi art. 52 del CSA).
- 15) SALUTE E SICUREZZA: L'opera rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.). Non è ammesso il subappalto della quota maggioritaria di opere della categoria prevalente
- 16) CRITERI AMBIENTALI: I lavori in oggetto non sono un appalto verde secondo quanto previsto dai criteri minimi ambientali (CAM) di cui al D.M. del 23 giugno 2022.
- 17) CAUZIONE PROVVISORIA: NON È RICHIESTA la presentazione di garanzia provvisoria
- 18) CAUZIONE DEFINITIVA: È RICHIESTA per la stipula del contratto la presentazione di cauzione definitiva (vedasi art. 17 del CSA).
- 19) POLIZZA CAR: NON È RICHIESTA la presentazione di polizza assicurativa (vedasi art. 18 del CSA).
- 20) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: NO
- 21) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura concorsuale senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 52 della LP 26/1993, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, determinato mediante formulazione di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, senza avvalersi della facoltà di esclusione

automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della l.p. n. 26 del 1993 e dell'art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici, in conformità alle norme contenute nella lettera di invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

22) FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO:

Mezzi propri dell'Amministrazione

23) CONSEGNA ANTICIPATA:

Il Comune di Andalo si riserva, la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

24) RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

ing. Ivan Meneghini (con funzioni di Responsabile Unico di Progetto e).

25) RESPONSABILE FASE DI AFFIDAMENTO

dott. Daniel Pancheri.

Ulteriori informazioni:

Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Ciò comporta che all'emissione di ogni fattura di corrispettivo(SAL per i lavori pubblici) l'appaltatore e il subappaltatore dovranno presentare all'amministrazione una dichiarazione di correttezza, che attesta la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto; i lavoratori sono individuati, all'interno della medesima dichiarazione, in un elenco che riporta anche l'indicazione dei relativi mesi di impiego. L'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno impiegato lavoratori nel luogo di esecuzione del contratto, dichiarano l'assenza di lavoratori impiegati. La dichiarazione di cui sopra, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, 445 (con sottoscrizione digitale oppure allegando documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) dovrà riferirsi al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione sarà resa. Tale dichiarazione potrà essere corredata dall'attestazione di un soggetto previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) o di un'associazione di categoria che attesti di aver verificato la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori dell'impresa dichiarante. In tal ultimo caso, il campione da sottoporre a controllo è determinato in misura percentuale inferiore rispetto alle dichiarazioni sprovviste.

Si informa inoltre che dovrà essere specificata la posizione del concorrente in relazione alla cosiddetta "patente a punti" di cui all'art.1 del D.M.18.09.2024 n.132

Revisione prezzi contrattuali

"Si applica l'art.60 del D.L. 36/2023 e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

Procedura soggetta a FVOE:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE(Fascicolo di valutazione dell'operatore economico) 2.0; si consiglia a tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di procedere alla

lettura del manuale pubblicato al link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe#p5>

Nella dichiarazione di partecipazione, in considerazione delle ultime modifiche disposte da ANAc è prevista apposita dichiarazione del concorrente di autorizzare l'accesso alla piattaforma FVOE 2.0 al fine della verifica dell'eventuale presenza di cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma Contracta

PREMESSO che:

la "GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL SERVIZIO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO" della Comunità della Paganella svolge il presente affidamento per conto del Comune di Andalo tramite la Piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici (Contracta, di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://contracta.provincia.tn.it>, previa registrazione. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara con la presente

con la presente

SI INVITA

ai sensi dell'art. 52 della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 e del titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg. (regolamento di attuazione della L.p. 26/1993), codesta rispettabile impresa a partecipare alla presente gara telematica per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nelle premesse del presente invito.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme all'invito e a quanto previsto nel documento denominato Condizioni generali di utilizzo – Contracta allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2276 del 15 dicembre 2023 disponibile sul sito istituzionale della Provincia e consultabile al seguente link <https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Contracta>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la

massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Condizioni generali di utilizzo, che costituiscono parte integrante del presente invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario e dalla data di pubblicazione dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

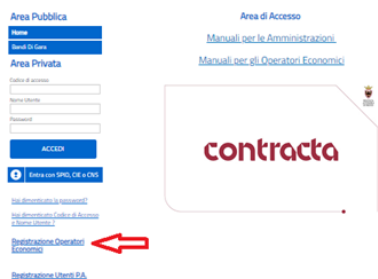
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito e nelle Condizioni generali di utilizzo che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 82 del 2005).

1.3 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario essere registrati alla Piattaforma secondo le modalità esplicitate nei Manuali per l'utilizzo della Piattaforma consultabili al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici> - "Guida alla registrazione e alla gestione delle anagrafiche" procedendo alla compilazione della "Registrazione Operatori Economici".



La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico destinatario del presente invito è già registrato alla Piattaforma.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. **La registrazione è necessaria anche per tutti gli operatori partecipanti in forma associata.**

1.4 IDENTIFICAZIONE E RICHIESTE DI ASSISTENZA DI TIPO INFORMATICO

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (<https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php>).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante la terna di valori (Codice di Accesso, Nome Utente, Password) rilasciata al momento della registrazione ovvero tramite SPID, CIE, CNS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate inviando una mail a cc.contracta@tndigit.it o tramite Call Center che risponde ai numeri:

- **800 22 80 40** (attivo dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì);
- **0461-800786** (nelle altre fasce orarie - con la sola registrazione della chiamata - e per chi chiama dall'estero).

Si precisa inoltre che al Gestore del Sistema non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattro ore (24) ore prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza della gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Elaborati progettuali;
- Elenco prezzi sottoscritto digitalmente dal R.U.P.
- Fac-simili di dichiarazioni da allegare all'offerta (il DGUE va compilato da sistema Contracta con le parti indicate nello stesso);

La documentazione integrale di gara è accessibile gratuitamente all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma accessibile dal sito internet <https://contracta.provincia.tn.it> previa registrazione.

La documentazione di gara sopra elencata è parte integrante della presente lettera di invito.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali depositati presso il Comune di Andalo.

2.2 CHIARIMENTI

Possono essere richiesti chiarimenti **esclusivamente per iscritto**.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato nel timing di gara, attivando l'apposita funzione della Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 4 (Invio di un quesito) del Manuale Presentazione di una offerta, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono evase tramite la Piattaforma entro il termine fissato per la presentazione delle offerte con le seguenti modalità:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, che riceve notifica della presenza di chiarimenti sulla Piattaforma al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sulla Piattaforma al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'Amministrazione si riserva altresì di rispondere anche alle richieste di chiarimenti non presentate in tempo utile entro la scadenza di presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra specificate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono **esclusivamente** in forma scritta e sono eseguite, in conformità con quanto previsto dal d.lgs. n. 82 del 2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. n. 82 del 2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, lo stesso è tenuto ad indicare, nella dichiarazione di partecipazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvede all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. n. 82 del 2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

L'Amministrazione provvede alle pubblicazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 28 del d.lgs. 36 del 2023 sul profilo della stazione appaltante.

AVVERTENZE ANTICORRUZIONE

Il contraente si impegna a rispettare, per quanto compatibili, i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso (visionabile al seguente link:

<https://www.comune.andalo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dipendenti>

, a pena di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice.

Il contraente si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione incluso nel PIAO Piano integrato di attività ed organizzazione del Comune di Andalo (visionabile al seguente link:

<https://www.comune.andalo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/PIAO-Piano-Integrato-di-attivit -ed-organizzazione>

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI, CRITERIO DI AFFIDAMENTO

3.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 65 del Codice dei Contratti pubblici, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione europea, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 19 del Codice dei Contratti pubblici, **le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.**

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di cui all'art. 65 comma 2 lettere e) e f) del Codice dei Contratti pubblici possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota di partecipazione** al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere **adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti**.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne **verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti** dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023.

La dichiarazione di partecipazione richiesta al successivo paragrafo 7.1 del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) Codice dei contratti pubblici trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 comma 20 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, i **consorzi stabili** di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) Codice dei Contratti pubblici che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, qualora il consorzio stabile di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. d) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. d) i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, i **consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane** di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In caso di partecipazione di consorzi di cooperative e di consorzi tra imprese artigiane di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. b) e c), i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) (consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili) del Codice dei Contratti pubblici, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di partecipazione di cui al paragrafo 7.1 resa dal consorzio devono rendere la dichiarazione di cui al predetto paragrafo limitatamente al possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 3.2, fermo restando quanto previsto dal predetto paragrafo 7.1 nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in qualsiasi altra forma.

Nel caso in cui venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di G.E.I.E. devono essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 65 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 95 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 36 del 2023, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora accerti sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive. L'operatore economico deve fornire, **in sede di partecipazione**, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Per le imprese interessate agli strumenti di regolazione della crisi si rimanda al paragrafo 7.2 della presente lettera di invito. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2 REQUISITI GENERALI – CAUSE DI ESCLUSIONE

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Le circostanze di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36 del 2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, **ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate**, può fornire prova di aver adottato misure (cd self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel D.G.U.E./dichiarazione di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del d.lgs. n. 36 del 2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023 al fine di decidere sull'esclusione.

L'operatore economico non deve altresì trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m..

(eventuale se white list) Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC 17 gennaio 2023, gli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, svolgano effettivamente le prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190 come declinate al punto 10 dei Dati principali dell'appalto del presente invito e all'art. 2 del CSA – parte amministrativa, devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

In caso contrario, la predetta iscrizione deve essere posseduta da altro soggetto che effettivamente svolga la prestazione rientrante nel predetto elenco.

Si rimanda a quanto specificato al paragrafo 7.1 della lettera di invito.

3.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto – categoria Og3 classifica I.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, devono essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36 del 2023. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima e deve essere adeguatamente dimostrato;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36 del 2023.
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Il requisito sopra indicato deve essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 30 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG3 – categoria I – per l'importo totale dei lavori

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti GEIE, le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa

riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice ai fini di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

3.4 CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base d'appalto su elenco prezzi, esclusi oneri della sicurezza.

E' previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale e alla loro esclusione automatica.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base di gara.

4. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge (art. 1, comma 67 della l. 266/2005) in favore di ANAC per un importo pari a euro 18,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento del contributo è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione del termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese>.

Ai fini del pagamento il codice CIG che identifica la procedura di gara è il n. : B775544ED2.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo.

In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la Piattaforma secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel Manuale "Presentazione di una offerta" e nel presente invito.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente invito. L'offerta e tutta la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altre firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, fatta salva eventuale documentazione per la quale la presentazione senza firma sia espressamente consentita.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità entro il termine stabilito nel timing di gara.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo tale data e l'orario stabiliti come termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutte la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta nel termine previsto.

Qualora si verifichi in mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file o (eventuale) cartella compressa. La Piattaforma accetta esclusivamente file con formati .pdf, .p7m (e nei casi consentiti dalla Piattaforma file compressi .7z, .rar, .zip). I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

Regole per la presentazione dell'offerta

La presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica deve essere effettuata mediante la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate al Manuale "Presentazione di una offerta", accessibili dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente invito. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nel suddetto Manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata.

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, salvo laddove diversamente specificato, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 7 e 8.

Si precisa inoltre che.

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicato in sede di registrazione. La Piattaforma consente al concorrente, accedendo alla propria area riservata nella apposita funzione "Offerte", di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. A tal fine si rinvia alle istruzioni previste nel manuale "Partecipazione in forma associata".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se presentata in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. L'offerta non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva

la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, è richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Modifica dell'Offerta

L'operatore economico ha facoltà di presentare, tramite la Piattaforma, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si rimanda al manuale "Presentazione offerta generica".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione semplificata e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria se richiesta, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta economica è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dall'Amministrazione che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, devono essere compilate e/o caricate a sistema secondo le modalità indicate nei Manuali di utilizzo della Piattaforma.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione di partecipazione (allegato A – paragrafo 7.1);
2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. strutturato sulla Piattaforma (paragrafo 7.2);
3. eventuale procura;
4. eventuale documentazione di cui ai paragrafi: 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9;
5. ricevuta pagamento contributo ANAC.
6. Altre dichiarazioni/documentazione richiesta

7.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione di cui all'allegato A del presente invito, con i seguenti contenuti:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) **FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:**

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

(se consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) c) e d), d.lgs. n. 36 del 2023):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

(se consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 36 del 2023):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 65, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 36 del 2023):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai consorzi conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle consorziate;

(*eventuale*) INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 7.3 della lettera di invito.

II. ALTRE DICHIARAZIONI

Preso visione di tutte le clausole contenute nell'invito, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati, accettandole senza riserva alcuna, le seguenti dichiarazioni:

- di aver preso visione e soddisfare i requisiti generali di cui al paragrafo 3 della lettera di invito come meglio dettagliati nel D.G.U.E.;
- di aver preso visione e di soddisfare i requisiti speciali di cui al paragrafo 3 della lettera di invito, da indicare al punto C.1.7 "Registrazione in elenchi ufficiali" del D.G.U.E., ossia di essere in possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto;

qualora l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, svolga effettivamente le prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 come declinate nelle principali caratteristiche dell'appalto del presente invito e nel CSA – parte amministrativa, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (indicare la sede di iscrizione) oppure di aver presentato domanda di iscrizione/di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (indicare la sede di iscrizione);

- di non essere incorso nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81 del 2008 (mancanza della patente/possesso di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti);

- di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e dalla stazione delegante reperibile nel sito istituzionale dei due enti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa applicabile;
 - di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore di ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005;
 - di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nell'invito;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi compresi i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la Piattaforma;
 - di autorizzare l'accesso alla piattaforma FVOE 2.0 al fine della verifica dell'eventuale presenza di cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma Contracta
 - di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui alla lettera di invito ricevuta tramite la Piattaforma CONTRACTA, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003;
 - di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, Codice contratti pubblici, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- In caso di impresa singola, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).
- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) Codice), la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).
- In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).
- In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., la dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).
- In caso di sottoscrizione digitale da parte di un procuratore, è allegata copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

7.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Va compilato come risultante dal sistema Contracta

Con il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del D.lgs. n. 36/2023;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 36/2023.

Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la

dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Indicazioni per la compilazione DGUE

Va compilato come risultante dal sistema Contracta

Per i motivi di esclusione e i requisiti speciali si rimanda rispettivamente ai paragrafi 3.2 e 3.3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice dei Contratti pubblici sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del predetto articolo. Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza e dell'amministratore di fatto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice dei Contratti pubblici sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici commesse nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice dei Contratti pubblici emessi nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice dei Contratti pubblici, commessi nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti pubblici e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice dei Contratti pubblici rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

I requisiti di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

- **In caso di impresa singola**, il DGUE deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).
- **In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile** (art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice), il DGUE deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).
- **In caso di consorziata esecutrice**, il DGUE deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).
- **In caso di raggruppamento temporaneo**, il DGUE deve essere reso da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).
- **In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c.**, il DGUE deve essere reso da ciascuna impresa consorziata e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di sottoscrizione digitale da parte di un procuratore, è allegata copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

7.3 SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 119, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici e di quanto previsto all'art. 52 del Capitolato speciale di appalto, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, **deve dichiarare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. Al fine di facilitare le imprese nella compilazione ed indicazione delle lavorazioni che si intendono subappaltare, si allega alla documentazione di gara facsimile di dichiarazione da compilare e caricare a sistema.**

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei Contratti pubblici, è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o), dell'allegato I.1 al Codice.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'eventuale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare deve essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, mentre le imprese mandanti possono limitarsi a rinviare a tale dichiarazione, confermandola (ad esempio, indicare: "*si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria*" nell'apposito spazio della dichiarazione di partecipazione).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, l'Amministrazione provvede, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore ed
--

ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non è ammesso il subappalto del subappalto.

7.4 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Codice dei Contratti pubblici, la garanzia provvisoria non è richiesta.

7.5 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, dei requisiti di qualificazione di cui al precedente paragrafo 3.3, a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.

L'impresa ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 3.2 della presente lettera di invito.

In tal caso, l'operatore economico deve presentare anche la seguente documentazione:

- il D.G.U.E., compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alle parti inerenti INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO, MOTIVI DI ESCLUSIONE e REQUISITI DI ORDINE SPECIALE;
- la **dichiarazione** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse oggetto del contratto di avvalimento, per tutta la durata del contratto;
- il **contratto** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione risorse/beni/mezzi necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la certificazione rilasciata dalla SOA in corso di validità dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo 6. Soccorso istruttorio.

7.6 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE – ART. 372 D.LGS. N. 14 DEL 2019

Il concorrente dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 14 del 2019 *Codice della crisi e dell'insolvenza*.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

7.7 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65 COMMA 2 LETT. B) C) E D) D.LGS. N. 36 DEL 2023

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice dei contratti pubblici, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa devono presentare il DGUE.

7.8 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI:

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo già costituito devono presentare, tramite l'impresa capogruppo, la seguente documentazione:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata, firmata digitalmente, dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;

- che l'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 9 del d.lgs. n. 36 del 2023, determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori; nell'ipotesi di cui all'art. 68 comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, la responsabilità solidale concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione; in caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale alla stessa conferito, al fine di consentire all'Amministrazione il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo o atto equivalente fino all'estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione tuttavia può far valere direttamente la responsabilità facenti capo alle mandanti;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei lavori eseguiti, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante);
- che la quietanza da parte dell'impresa capogruppo esonera l'amministrazione da qualsiasi pretesa avanzata dalle imprese mandanti relativamente al pagamento di qualsiasi somma dovuta in acconto o a saldo e comunque connessa all'esecuzione del contratto;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato in forma di scrittura privata autenticata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto in forma di scrittura privata autenticata.

7.9 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

8. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico carica l'offerta economica secondo le modalità previste nei manuali di utilizzo della Piattaforma. Si rimanda in particolare alle modalità previste al paragrafo 6.3 Prodotti del Manuale Presentazione Offerta Generica di utilizzo della Piattaforma.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica l'operatore economico accede alla sezione Prodotti, compila i campi attivi con le informazioni richieste e carica gli allegati richiesti dalla Piattaforma.

L'offerta economica, a pena di esclusione, si compone dei seguenti elementi:

- **Elenco Prezzi unitari di cui al file allegato mediante la sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante (o suo procuratore) del concorrente, assicurandosi di firmare il file già firmato dal RUP.**

- **il ribasso percentuale offerto da inserire nella sezione Prodotti, nell'apposito campo attivo;**
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente deve **indicare a pena di esclusione i COSTI DELLA MANODOPERA**, compilando nella sezione Prodotti l'apposito campo.

I costi della manodopera individuati dall'Amministrazione sono indicati nel documento Nota importo manodopera.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si invita quindi l'operatore a valutare con attenzione l'indicazione al ribasso del costo della manodopera per la successiva necessità di riuscire a dimostrare il minor costo rispetto alle previsioni progettuali

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente deve **indicare a pena di esclusione i COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**, compilando nella sezione Prodotti l'apposito campo.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4 del d.lgs n. 36 del 2023, sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base di gara.

Nella sezione Busta Economica sono riepilogate le informazioni economiche inserite nella sezione Prodotti. Verificate le informazioni, procedere con la firma digitale della busta economica secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6.5 del Manuale Presentazione di un'offerta.

- In caso di impresa singola, l'offerta economica deve essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante (o suo procuratore).
- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice), l'offerta economica deve essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante (o suo procuratore).
- Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta economica potrà essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore.

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, nei casi di difetto di sottoscrizione dell'offerta economica, l'Autorità che presiede la gara provvede a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, mediante il sistema, nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la regolarizzazione della sottoscrizione del documento di sintesi.

Per l'invio dell'offerta si rimanda al paragrafo 7 del Manuale Presentazione di un'offerta.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- **la presentazione di offerte economiche che superano l'importo a base di gara;**
- **la mancata indicazione dei costi della manodopera;**

- **la mancata indicazione degli oneri propri aziendali;**
- **la presentazione di un elenco prezzi diverso da quello messo a disposizione dall'Amministrazione tra la documentazione di gara e firmato dal RUP del procedimento;**
- **il difetto di sottoscrizione dell'offerta economica da parte del concorrente in esito al soccorso istruttorio;**
- **ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.**

Qualora sia presentato un elenco prezzi unitari privo delle firme digitali del RUP si procede alla verifica circa la corrispondenza del medesimo elenco prezzi unitari a quello messo a disposizione dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di mancata corrispondenza, si procede ad escludere il concorrente per mancanza di un elemento essenziale dell'offerta economica.

9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nel giorno e nell'ora stabiliti nel timing di gara.

Ogni concorrente ha facoltà di partecipare alla seduta virtuale tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nel manuale Seduta virtuale/conversazione.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Pertanto, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, il RUP, ovvero un suo delegato, alla presenza di altri due funzionari, procede:

- a) ad aprire la documentazione amministrativa presentata dalle Imprese, a verificare la completezza e regolarità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel presente invito, tenuto conto di quanto previsto ai paragrafi 3.1 e 7 in relazione alla valutazione dei motivi di esclusione;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito;
- c) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara costituenti l'offerta economica e ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito.
- d) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, a ordinare tutte le offerte ammesse in ordine

decrescente di ribasso e a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti, e a formare la relativa graduatoria;

- e) ad effettuare la valutazione in ordine alla congruità del costo della manodopera;
- f) all'esito della verifica di congruità del costo della manodopera formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si procede secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d), il RUP valuta la congruità delle offerte a partire dalla prima in graduatoria, ivi compreso il costo della manodopera.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dal RUP in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede tramite sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusive o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal RUP e da altri due funzionari.

A conclusione delle operazioni di gara, è comunicato l'esito della procedura di aggiudicazione dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

All'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, si procede ad aggiudicare i lavori, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36 del 2023.

Si applica quanto previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di informazioni ai candidati e agli offerenti.

Si applica altresì quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di accesso agli atti e riservatezza e di norme procedurali e processuali in tema di accesso.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso la Piattaforma secondo le modalità indicate nel manuale "Richiesta di accesso agli atti".

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.R.G.A. di Trento.

9.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

L'Amministrazione non si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale.

10. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e ad incamerare la garanzia provvisoria se dovuta, oltre a segnalare il fatto alle autorità competenti. L'amministrazione non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria.

L'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'Amministrazione procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante verifica l'assenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice dei contratti pubblici attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la BDNCP e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la BDNCP e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Per la comprova dei requisiti di partecipazione, qualora l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, è richiesta la seguente documentazione:

- CERTIFICATI di esecuzione lavori;
- DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all'ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;
- BILANCI, corredati dalla nota di deposito, relativi all'ultimo quinquennio, per le società di capitali;
- LIBRO DEI CESPITI o altra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell'effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all'oggetto dei lavori.

Nel caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, si rimanda a quanto previsto dall'art. 25 commi 2 e 7 Allegato II.12 d.lgs. n. 36 del 2023.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, fermo restando quanto previsto dall'art. 100 comma 3 d.lgs. n. 36 del 2023 e relativo allegato II.11, ai fini degli accertamenti relativi ai

motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'art. 96 comma 12 del d.lgs. n. 36 del 2023, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procede alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del Codice dei Contratti pubblici, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai fini della **stipulazione** del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria deve trasmettere alla medesima, **entro il termine indicato dall'Amministrazione**, la seguente documentazione:

- a) *per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, per i consorzi e le relative società consorziate esecutrici:*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445 del 2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, contenente le comunicazioni prescritte dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "*Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso*".

Tale dichiarazione deve contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne

abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e che non risultano sussistere partecipazioni al capitale sociale, detenute in via fiduciaria da terzi;

b) **DICHIARAZIONE** dalla quale risulti:

- l'elezione di domicilio digitale in conformità al d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 145 del 2000;

c) ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere depositati, prima dell'inizio della prestazione, se questa avviene prima della stipula, oppure entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto di appalto, tutti i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture stipulati prima della data della lettera di invito;

d) ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 36 del 2023, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicati alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto;

e) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)* **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata firmata digitalmente, con i contenuti indicati nel punto 7.7 del presente invito.

f) **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 53 Codice dei contratti pubblici, nella misura del 5 per cento dell'importo di aggiudicazione.

La costituzione della garanzia definitiva può avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, d.lgs. n. 36 del 2023.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 approvato con D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022.

Ai fini di semplificazione delle procedure, alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole indicate nel Capitolato speciale di appalto. Si ricorda di compilare correttamente la scheda tecnica alla voce "Stazione appaltante" con i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). La scheda tecnica e la relativa appendice devono essere entrambe debitamente sottoscritte.

La garanzia definitiva deve essere stipulata con le formalità comunicate dalla Struttura competente per la stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'art. 117, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di garanzie di concorrenti riuniti;

g) *(per l'operatore economico non iscritto nella white list tenuta dal Commissariato del Governo/Prefettura competente)* **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario (ovvero di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo di imprese) e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le informazioni riportate nel modello "antimafia" che è trasmesso in fase di richiesta della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto e relativo ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Per le società di capitali, il medesimo modello "antimafia" deve essere reso compilato anche dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico.

Per i consorzi o società consortili, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante del Consorzio/Società Consortile e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti se vi sono consorziate che detengono una quota di partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale. Il medesimo modello "antimafia" deve essere reso compilato anche da queste ultime, oltre che dalle consorziate esecutrici.

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, L. 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo;

h) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste ai fini della stipulazione del contratto.

* * * * *

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, deve essere trasmessa, previa richiesta della Struttura competente, la POLIZZA ASSICURATIVA secondo i valori indicati nel Capitolato speciale di appalto.

La polizza assicurativa di cui sopra deve essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con D.M. n. 193 del 16 settembre 2022 e deve riportare le integrazioni e i contenuti di cui al Capitolato speciale di appalto.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 117, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

Qualora l'Aggiudicataria non faccia pervenire la documentazione di cui al presente paragrafo, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procede, se dovuta, ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Si applica quanto previsto dagli artt. 17, 18 e dalla Parte I – Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice dei Contratti pubblici la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36 del 2023. Il contratto è stipulato per regolamento del Comune di Andalo mediante atto pubblico con spese a carico dell'affidatario.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e art. 29 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'ar. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal Codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, l'Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

L'impresa affidataria deve presentare, ai fini della stipulazione del contratto, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione, i seguenti documenti:

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del d.lgs. n. 36 del 2023, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 124 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le eventuali spese di registrazione del contratto di affidamento che la ditta aggiudicataria dovrà versare secondo le modalità che verranno indicate in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. La spese sono presuntivamente fissate in € 1.500,00.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

I requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del d.lgs. n. 36 del 2023, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 124 d.lgs. n. 36 del 2023.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90, comma 9, lett a) e b), del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l'interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità della Paganella con sede in Andalo(TN), Piazzale Paganella, 3 e il Comune di Andalo (di seguito, il "Titolare"), Piazza Centrale, 1 38010 Andalo (TN), tel. 0461/585824 e-mail: info@comune.andalo.tn.it, pec: segreteria@pec.comune.andalo.tn.it;

Preposto al trattamento è il Segretario della Comunità i cui dati di contatto sono: indirizzo Piazzale Paganella 3, 38010 Andalo(TN), tel. 0461/585230 e-mail: segretario@comune.andalo.tn.it, pec: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it . Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:

- Consorzio dei Comuni Trentini
- Codice Fiscale / P.Iva: 01533550222
- Indirizzo: Via Torre Verde, 23 - 38122 Trento
- Telefono: +39 0461/987139
- E-mail: servizioRPD@comunitrentini.it
- PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it
- Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile: *dott.ssa Laura Marinelli*

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati:

- sono raccolti presso l'interessato;
- sono raccolti presso soggetti esterni (quali Autorità giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, Prefetture/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Bolzano, Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Lavoro, INPS, INAIL, Casse previdenziali di appartenenza);
- provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banca dati della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, banche dati di settore, attestazioni SOA.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, ossia i dati identificativi o che rendono identificabili: nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA, regolarità fiscale e contributiva e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi);
- dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (cd. dati giudiziari, ossia condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative anche pendenti).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei dati:

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare:

- gestire procedure di appalto e concessioni ad evidenza pubblica e negoziate, previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, per l'acquisizione di lavori e di opere, compresi gli incarichi tecnici e gli affidamenti relativi a lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, con esclusione dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg recante il Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici; art. 36ter 1 Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture della l.p. 19 luglio 1990, n. 23; d.lgs. n. 50 del 2016 limitatamente e nei termini ancora applicabili;
- gestire procedure di appalto ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi e forniture, escluse quelle finalizzate alla conclusione di convenzioni quadro, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici in precedenza riportate;

- gestire procedure di gara per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive), nonché in quanto obbligo legale o contrattuale e/o in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante ed individuato, tra il resto, dall'art. 2-sexies, c. 2, lett. a (accesso a documenti amministrativi e accesso civico: cfr. d.lgs. 36/2023; l.p. 23/1992; d.lgs. 33/2013; l.p. 4/2014), e dall'art. 2-octies, c. 3, lett. i (accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto: cfr. d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 196/2003.

Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (fornitori di servizi e di assistenza informatici) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo della Piattaforma CONTRACTA (per le procedure di gara pubblicate dal 1 gennaio 2024). Il gestore di entrambi i sistemi è Trentino Digitale spa, con sede in Trento via Gilli n. 2, tel. 0461/800111, e-mail tndigit@tndigit.it, pectndigit@pec.tndigit.it –, nominato responsabile esterno.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- a) soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati, per l'adempimento di un obbligo legale (ai sensi del d.lgs. 36/2023, della l.p. 23/1992 e della l.p. 2/2016);
- b) enti terzi presso i quali sono stati raccolti i dati e soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza del Servizio Appalti, compresa la nomina delle Commissioni tecniche, per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto (a mente, oltre che delle norme di cui al precedente par. 3, del d.P.P. 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg);
- c) ANAC, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori, qualora si verificasse la relativa fattispecie, per l'adempimento di un obbligo legale (ai sensi del d.lgs. 36/2023 e della l.p. n. 26/1993).

I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di cinque anni ad un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorsi tali termini, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento; in particolare:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati, compresa l'eventuale profilazione per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Distinti saluti

Il Responsabile della fase di gara
- dott. Daniel David Pancheri -
documento firmato digitalmente

Allegati:

- Elaborati progettuali;
- dichiarazioni
- Elenco prezzi.